

CIRCOLARE N. 9  
27 FEBBRAIO 2010

---

## **Deposito pratiche al Registro imprese: la Comunicazione Unica e la necessità della casella di Posta Elettronica Certificata**

---

© Copyright 2010 Acerbi & Associati®

Come commentato con la circolare di Studio n. 5 del 2009, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.L. n. 185/2008, dal 29 novembre 2008, *"le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria"*.

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è una email con valore legale pari a quello della raccomandata A/R. Può essere rilasciata da un gestore di PEC iscritto nell'elenco del CNIPA. Un messaggio di Posta Elettronica Certificata vede coinvolti un mittente, uno o più destinatari ed i loro gestori di PEC. Il servizio fornisce al mittente un'unica ricevuta di accettazione del messaggio ed una ricevuta di consegna per ogni casella di PEC destinataria; anche al destinatario viene fornita una attestazione della corretta trasmissione, detta "busta di trasporto". Tutte queste certificazioni, firmate elettronicamente dai gestori, danno valore legale al messaggio garantendo l'integrità della trasmissione, l'autenticità della casella mittente, la certificazione del contenuto della trasmissione, data e ora esatta di invio e di consegna.

Inoltre, nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, il gestore è in grado di produrre una certificazione dell'avvenuto invio o consegna perché tiene traccia informatica (per 30 mesi) di tutti gli invii e le consegne effettuati.

La casella di Posta Elettronica Certificata assume fin d'ora assoluta importanza per quanto riguarda il deposito di atti al Registro imprese: infatti, **dal 1 aprile prossimo** la nuova procedura esclusivamente telematica per "comunicare" con il Registro imprese e quindi per poter procedere, ad esempio, al deposito di verbali di assemblea e/o consiglio di amministrazione portanti nomine di amministratori e sindaci, deleghe di poteri, ecc., sarà costituita dalla "Comunicazione Unica d'Impresa" che prevede l'utilizzo del software "ComUnica".

La nuova modulistica per il Registro imprese predisposta nell'ambito della predetta procedura di Comunicazione Unica prevede **obbligatoriamente** l'indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata oltre che per il professionista intermediario anche per la società per la quale si sta procedente al deposito della pratica al Registro imprese.

**Suggeriamo pertanto fin d'ora a tutte le società Clienti di procedere quanto prima alla attivazione di una casella di PEC (Posta Elettronica Certificata) allo scopo di garantire tempestività agli adempimenti pubblicitari presso il Registro Imprese (ad esempio nomine di amministratori, sindaci, deleghe di poteri, ecc.) che interverranno successivamente al 1 aprile 2010, data dalla quale è obbligatoria l'utilizzo della nuova procedura "ComUnica".**

**Chiediamo inoltre che l'indirizzo della casella di PEC attivata venga comunicato allo Studio anche per gli adempimenti relativi alla iscrizione dello stesso al Registro delle imprese.**

La casella di Posta elettronica certificata è rilasciata dai Gestori iscritti nell'Elenco Pubblico previsto dal D.P.R. n. 68/2005 e tenuto dal CNIPA. L'elenco è consultabile all'indirizzo [www.cnipa.gov.it](http://www.cnipa.gov.it) nella sezione dedicata alla PEC.

Informazioni specifiche sulla PEC possono essere reperite direttamente al link [http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Posta\\_Elettronica\\_Certificata\\_\(PEC\)/](http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Posta_Elettronica_Certificata_(PEC)/).

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni.

---

**Inoltre, da sapere:**

- Le Camere di Commercio rendono disponibile alle imprese individuali, per cui non sussiste l'obbligo previsto dall'articolo 16 del Decreto 185/2008, nel caso non dispongano di un domicilio elettronico PEC, una casella certificata (del gestore Infocert) ai fini della ricezione delle ricevute previste dal procedimento.
- La casella PEC (solo per le imprese individuali) può essere richiesta tramite l'applicativo ComUnica, durante la fase di compilazione delle pratiche, come spiegato nella sezione Aprire un'impresa.
- L'avvenuta creazione della casella e il nome, saranno notificate via e-mail alla casella indicata nel modello di Comunicazione Unica. Le credenziali di accesso saranno disponibili nell'area riservata del sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it)
- **L'indicazione del domicilio PEC nel modulo di comunicazione unica non costituisce richiesta d'iscrizione del dato al registro delle imprese. A tal fine è necessario utilizzare gli opportuni campi della modulistica del registro delle imprese.**
- Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it) (sezione dedicata alla Posta Elettronica Certificata).